

Schema di foglio patti e condizioni

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI MONCLASSICO.

Premesso

.....

Ciò premesso

si stipula il seguente CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO DI MONCLASSICO (via Berrera 6, frazione di Monclassico – Dimaro
Folgarida)

ART. 1 PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono, ad ogni effetto di legge, parte integrante e sostanziale
del presente contratto e si considerano qui totalmente trascritte e riportate.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

La fornisce i servizi risultanti dal, alle
condizioni tutte riportate nella documentazione di gara, nel regolamento di gestione e nel
progetto, nell'offerta, ed ogni documento presentato in sede di gara. Il contratto ha per oggetto
l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale per i bambini di età compresa tra i tre
mesi e tre anni.

Art. 2.1 Luogo di espletamento del servizio

Il servizio è espletato all'interno del territorio del Comune e, segnatamente, presso la struttura
presente in via Berrera 6, frazione di Monclassico.

Art. 2.2 Calendario

L'asilo nido deve restare aperto DA....A, dal *giorno della settimana* (compreso) al
giorno della settimana (compreso), ad eccezione dei giorni festivi, con decorrenza dal primo
giorno feriale del mese di settembre fino all'ultimo giorno feriale del mese di di
ogni anno, per non oltre ore giornaliere, con non più di giorni
lavorativi di interruzione dell'attività nei periodi di vacanza. Gli orari potranno subire

variazioni sulla base delle esigenze, previo accordo con il Comune committente. La frequenza dei bambini può *essere (articolazione orari frequenza)*

Art. 2.3 Organizzazione del servizio

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio asilo nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12/03/2002 e successive modifiche, dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 1 agosto 2003, n. 1891 (b.u. 19 agosto 2003, n. 33), modificata dalle deliberazioni 17 ottobre 2003, n. 2713 (b.u. 25 novembre 2003, n. 47), 27 febbraio 2004, n. 424 (b.u. 30 marzo 2004, n. 13), 6 agosto 2004, n. 1856 (b.u. 31 agosto 2004, n. 35), 30 settembre 2005, n. 2086 (b.u. 18 ottobre 2005, n. 42), 28 luglio 2006, n. 1550 (b.u. 22 agosto 2006, n. 34), 29 agosto 2008, n. 2204 (b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 1), 27 agosto 2012, n. 1781 (b.u. 4 settembre 2012, n. 36) e 29 settembre 2014, n. 1659 (b.u. 7 ottobre 2014, n. 40), dal Regolamento dell'asilo nido comunale da approvarsi con Deliberazione del Consiglio comunale (di seguito indicato come "Regolamento comunale") e dalle modalità operative per l'ammissione e la frequenza al servizio da approvarsi con Deliberazione della Giunta comunale (di seguito indicate come "Modalità di ammissione e frequenza") e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali nuove normative di settore e regolamenti.

Il servizio deve essere espletato attribuendo particolare rilevanza alla valenza pedagogico-educativa Il servizio, altresì, deve essere espletato applicando i modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini

Il rapporto numerico tra le figure educative ed i bambini dovrà rispettare la normativa vigente.

Il servizio, infine, deve essere svolto in modo da garantire, promuovere ed incentivare il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'egualanza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. Il responsabile educativo è obbligato a garantire

direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative.

Art. 2.4 Inserimento bambini disabili

Nel caso di inserimento di bambini disabili all'interno dell'asilo nido il concessionario è obbligato ad assicurare la presenza di idoneo personale, in possesso di tutti requisiti all'uopo richiesti da ogni vigente normativa, per l'intero periodo di presenza del minore disabile nella struttura.....

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE FINALE

Il contratto ha durata dal al Nelle more di svolgimento della successiva gara il concessionario è tenuto all'erogazione del servizio per un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni dell'ultimo anno di contratto.

ART. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara di essere in pieno possesso di tutti i requisiti richiesti da ogni vigente normativa e, segnatamente, di quelli prescritti dalla L.P. 4/2002 come successivamente modificata ed integrata. Il concessionario dichiara di essere in pieno possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1.4 dell'avviso di gara.

Art. 5 REFEZIONE

Il concessionario è obbligato a garantire anche il servizio di refezione all'interno dell'asilo nido e, segnatamente:

Tali locali sono posti a disposizione del concessionario senza alcun onere aggiuntivo e sono da quest'ultimo utilizzati -non esclusivamente ma in partecipazione con la scuola materna annessa- per ciò che attiene l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Art. 5.1 Fornitura e stoccaggio delle derrate alimentari – Caratteristiche, modalità di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione

Le derrate alimentari, la cui fornitura è sempre posta integralmente a carico del concessionario, devono essere.....

Art 5.2 Preparazione dei pasti

a) Modalità di preparazione:

La preparazione dei pasti, in ogni sua fase, avviene sempre e solo a cura del concessionario con cadenza giornaliera e nello stesso giorno di consumo ed esclusivamente presso i locali ove è ubicato l'asilo nido ed adibiti a cucina. La cucina è utilizzata in stretta collaborazione con la scuola materna. Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico - sanitaria delle trasformazioni alimentari ed alla integrale regolarità delle procedure di tracciabilità delle derrate alimentari, liberando dalla stessa il comune. Si fa inoltre rinvio alle norme in materia di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature, in quanto incidenti nella presente fase di servizio.

b) Composizione

La composizione dei pasti è elaborata nel pieno e rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente contratto oltre quelle previste da ogni vigente normativa. Il menù viene predisposto dai competenti organi ed il concessionario si obbliga incondizionatamente ad applicarlo.

Il concessionario si obbliga incondizionatamente a garantire la preparazione dei pasti a favore degli utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie e o intolleranze alimentari certificate, a carattere permanente e non, nel pieno e scrupoloso rispetto delle prescrizioni indicate nei regimi dietetici specifici elaborati a cura delle autorità sanitarie competenti. Tali regimi dietetici possono essere comunicati al concessionario, con congruo anticipo, anche dal servizio comunale competente.

Art 5.3 Somministrazione dei pasti

La somministrazione dei pasti avviene presso i locali dell'asilo nido a cura del concessionario, che ne assume in pieno ogni responsabilità. Si fa inoltre rinvio alle norme in materia di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature, in quanto incidenti nella presente fase di servizio.

Art 5.4 Rifiuto dei pasti da parte dell'utenza

I pasti preparati con alimenti non commestibili o non rispondenti a norme di legge o al contenuto del presente contratto, che come tali risultino accertati dagli organi di controllo o dal personale del concessionario, vengono rifiutati dagli utenti e devono essere tempestivamente sostituiti, senza diritto ad alcun corrispettivo per il concessionario.

Art 5.5 Attrezzature

Il concessionario garantisce l'integrale efficienza e la conformità ad ogni vigente normativa, in particolare quella in materia di igiene e sicurezza, di tutti gli impianti e le attrezzature, nonché gli annessi e connessi, necessari per la piena e perfetta erogazione del servizio di ristorazione.

a) Manutenzione

La manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature è

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature è

Art. 6 PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Sono posti integralmente a carico del concessionario tutti i lavori di pulizia, nessuno escluso, ed i relativi e connessi oneri e costi. Segnatamente

Art. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Il servizio di pulizia dell'asilo consiste nella pulizia di

Art. 8 ELENCO DELLE PRESTAZIONI E PIANO DI INTERVENTO DEI LAVORI DI PULIZIA

L'elenco e la periodicità delle prestazioni sotto indicate devono intendersi il minimo richiesto dal comune. Il concessionario è obbligato, infatti,.....

Art. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il comune fornisce al concessionario, esclusivamente al fine di consentire il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, i locali ove è ubicato l'asilo nido.

I locali e gli eventuali beni consegnati al concessionario devono essere restituiti al comune al termine del contratto nelle stesse state e quantità in cui sono stati ricevuti dal concessionario medesimo.

La riconsegna deve avvenire al momento della cessazione del contratto,

In qualsiasi momento, a richiesta del comune, ed in ogni caso alla scadenza del contratto, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e del buono stato di mantenimento di quanto il

comune ha consegnato al concessionario. Eventuali sostituzioni e reintegro di materiale sono poste integralmente a carico del concessionario, che deve provvedere improrogabilmente entro dieci giorni calendariali con decorrenza dalla data del riscontro, al reintegro/sostituzione di quanto risulta mancante, non funzionante e o non idoneo. Trascorso detto termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario, il comune provvederà alle sostituzioni e o ai reintegri, dandone comunicazione scritta al concessionario e addebitandole tutte le relative e connesse spese. Il concessionario può utilizzare gli spazi comuni dell'asilo nido per uso esclusivamente legato all'espletamento degli obblighi nascenti dal presente contratto.

Il Comune si fa carico delle spese per le utenze di energia elettrica, acquedotto, smaltimento rifiuti, manutenzione ascensore e riscaldamento. Resta a carico del concessionario l'utenza telefonica.

Art. 10 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga ad impiegare, per l'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, proprio personale regolarmente assunto per il quale il comune è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e infortuni.....

Le funzioni del personale educatore addetto al servizio consistono negli interventi educativi e di cura necessari per un corretto adempimento delle attività del nido, secondo le finalità generali e gli obiettivi specifici e si concretizza nei seguenti compiti.....:

Date le caratteristiche e la valenza educativa e sociale dei servizi oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn-over, privilegiando i rapporti di lavoro a tempo pieno.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire la continuità didattica, educativa ed assistenziale, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'operatore uscente nel rispetto della mansione lavorativa già attribuita, dell'anzianità di servizio ivi maturata, nonché del monte ore minimo settimanale effettuato, a condizione che il

loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dal gestore subentrante (art. 50 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione l'Impresa Aggiudicataria dovrà inviare all'Ufficio comunale degli asili nido, l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica.

Art. 11 METODOLOGIA OPERATIVA

Per individuare, rispettare e soddisfare i bisogni di relazione, socializzazione e autonomia dei bambini utenti del nido, congiuntamente con il personale direttivo comunale e con tutti gli operatori del nido, gli operatori del concessionario devono attuare interventi

Art. 12 REQUISITI E FORMAZIONE MINIMA DEGLI OPERATORI

Il personale educatore deve possedere all'atto dell'immissione in servizio, tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa ed inoltre:

.....
Tutto il personale deve essere vestito decorosamente e dotato di dispositivo di riconoscimento con indicazione di appartenenza al concessionario per l'espletamento delle specifiche mansioni cui è adibito.

Tutto il personale del concessionario deve mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza, i loro congiunti e il personale adibito ad altri servizi ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 13 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per gli aspetti inerenti la sicurezza dei bambini frequentanti gli asili nido, il personale del concessionario deve provvedere ad:

Il concessionario si obbliga incondizionatamente a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi della vigente normativa, di cui è totalmente ed integralmente responsabile, nonché ad ogni ulteriore adempimento ritenuto necessario e o utile.

Art. 14 ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al comune o a terzi, cose o persone (comprendendo tra queste ultime i

soggetti per i quali deve essere prestato il servizio), si intende senza riserve od eccezioni integralmente a carico del concessionario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale scopo il concessionario deve contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente contratto Copia della polizza deve essere consegnata al comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 15 TARIFFE

Le rette vengono corrisposte mensilmente dagli utenti Il concessionario ha l'onere di comunicare al comune, entro il cinque di ogni mese, i giorni di presenza dell'utente. L'attività assume carattere di servizio pubblico, pertanto spetta al Comune la definizione delle rette di frequenza a carico delle famiglie, ferma restando una valutazione congiunta con la Società Cooperativa basata sulle tariffe di mercato.

ART. 16 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'affidatario per la gestione del servizio asilo nido è stato determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio. Per il primo anno di attività il corrispettivo è dovuto in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del servizio, considerando le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni come mese intero.

Il corrispettivo relativo al servizio in gara sarà determinato come segue:

- a) una quota forfetaria relativa al numero minimo di posti disponibili, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
- b) una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero minimo e fino al numero massimo di posti disponibili, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore, e articolata in relazione alle seguenti fasce di iscritti:

da n.... a n...

da n... a n...

da n... a n....

Ai fini del calcolo del corrispettivo, per i bambini inseriti sarà applicato il corrispettivo mensile....., mentre per i bambini iscritti dopo

La riduzione del corrispettivo mensile sarà applicata anche nel caso di bambini che terminano la frequenza anticipatamente.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. A tale importo deve essere aggiunta l'IVA se dovuta a termine di legge.

Il comune è tenuto pertanto a corrispondere al concessionario l' importo a titolo di corrispettivo contrattuale, a fronte dello svolgimento dei servizi previsti :
al netto di ribasso ed al lordo degli oneri per la sicurezza:

.....

ART. 17 CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

La cessione ed il subappalto sono regolati dalla legge

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Il concessionario dichiara di non essere/essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, per avere alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore/superiore a quindici.

ART. 19 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio presso la sede del servizio di asilo nido di Monclassico via Berrera 6 Monclassico.

ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 136/2010

Il comune e il concessionario si impegnano incondizionatamente ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché di ogni altra norma

disciplinante tale materia che dovesse entrare in vigore successivamente alla stipulazione del presente contratto.

Il concessionario ha depositato dichiarazione relativa al conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti nonché la dichiarazione del soggetto abilitato ad operare sul predetto conto .

Le parti contraenti si impegnano incondizionatamente ad eseguire tutti i pagamenti avvalendosi esclusivamente di banche o di Poste Italiane s.p.a.. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo il contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 21 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il concessionario prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla legge 136/2010 relativa al “*Piano straordinario contro le mafie*” e s.m.i.. In particolare, il concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il concessionario si obbliga incondizionatamente a comunicare immediatamente all'Ente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. L'Ente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, quest'ultimo si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 DUVRI ED ONERI PER LA SICUREZZA

Le parti concordano e pattuiscono che il DUVRI venga redatto dal concessionario e che ogni necessario e relativo onere e o spesa sia integralmente a carico del concessionario medesimo.

Il DUVRI viene consegnato al comune entro sette giorni dall'inizio dell'attività. Qualsiasi ulteriore adempimento e/o spesa, nessuno escluso, in materia di sicurezza è posto integralmente a carico del concessionario.

Art. 23 PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per inadempimenti e penali si fa riferimento

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento del concessionario.

Art. 24 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Ogni modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nel presente deve essere concordata fra le parti e non può produrre alcun effetto giuridico se non viene preventivamente consacrata in atto scritto e nel rispetto di ogni vigente normativa.

ART. 25 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e si chiede la registrazione in misura fissa. Ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella B allegata al Dpr 642/1972 il presente contratto è esente da imposta di bollo. Tutte le spese di registrazione e stipulazione sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 D.P.R. 207/2010, integralmente a carico del concessionario.

ART. 26 CONTROVERSIE

Gli inadempimenti al contratto di gestione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi.

È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma, saranno fatte oggetto di ricorso all'autorità giudiziaria competente.

ART. 27 . CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario presta una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto per un importo pari al dell'importo complessivo contrattuale. La cauzione ha durata pari al contratto e comunque

viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune. Qualora, alla scadenza dell'affidamento, l'Amministrazione proceda alla proroga, l'affidatario deve prorogare di un periodo corrispondente la cauzione presentata. L'affidatario s'impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell'Amministrazione.

A garanzia della regolare esecuzione del presente l'Esecutore ha presentato cauzione definitiva di euro mediante rilasciata il da

ART. 28 NATURA DEGLI ARTICOLI E DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO

Le parti dichiarano che tutti gli articoli e le clausole contenute nel presente contratto sono espressamente e volontariamente volute e, pertanto, si considerano essenziali.

ART. 29 RINVIO ALLA VIGENTE NORMATIVA

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia integralmente ad ogni vigente normativa ed agli atti di gara.

Art. 30 – Il Comune si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento verifiche sullo svolgimento delle attività del servizio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Regolamento di Gestione approvato dal Comune che la afferma di conoscere ed approvare in toto, nonché alla normativa vigente in materia e gli atti di gara.

Articolo 31. Trattamento dei dati personali

.....
.....